

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1403-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERACI, AMADEL, ASSENNATO, BARDANZELLU, BASILE GUIDO, BASILE GIUSEPPE, BERLINGUER, BASSO, BERNARDI, BIANCO, BUZZELLI, CACCIATORE, CAPALOZZA, CAPACCHIONE, CARAMIA, DE MARTINO FRANCESCO, DEGLI OCCHI, DUCCI, FILOSA, GATTI CAPORASO ELENA, GIANQUINTO, GHISLANDI, GUADALUPI, GULLO, LA ROCCA, LOPARDI, MADIA, MARTUSCELLI, MEZZA MARIA VITTORIA, MARZANO, MUSOTTO, MUSOLINO, ROBERTI, ROSSI PAOLO, SANSONE, SECRETO, SPONZIELLO, STUCCHI, TARGETTI, VILLELLI

APPROVATA DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (DIRITTO, PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, AFFARI DI GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 27 gennaio 1956

MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 giugno 1956 (Stampato n. 1366)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'11 luglio 1956*

TESTO

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

ART. 1.

Al testo dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge ».

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Il 1° comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età ».

ART. 3.

Il testo dell'articolo 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

ART. 4.

Al testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui ai nn. 2 e 3 e le percentuali di cui al n. 4 sono dovuti anche dai professionisti non iscritti alla Cassa ».

ART. 5.

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo stabilito dal n. 2 dell'articolo 17 è corrisposto nelle seguenti misure:

Giudizi civili e penali nonché giurisdizioni speciali amministrative e tributarie.

1°) Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione L. 100

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Il testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1°) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo 16;

2°) il contributo previsto dall'articolo 19;

3°) il contributo previsto dall'articolo 22;

4°) la percentuale prevista dall'articolo 24;

5°) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6°) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

7°) i versamenti volontari degli iscritti;

8°) i redditi del patrimonio;

9°) ogni altra eventuale entrata ».

ART. 5.

Il testo dell'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, è tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) Procedimenti davanti ai pretori	L. 200
3°) Procedimenti davanti ai tribunali	» 400
4°) Procedimenti davanti alle Corti di appello, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello	» 500
5°) Procedimenti davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Superiore militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra	» 600
6°) Procedimenti con unico grado di giurisdizione	» 500
7°) Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:	
1°) grado	» 400
2°) grado	» 500
8°) Procedimenti davanti alle Commissioni centrali	» 600

amministrative, speciali, militari e delle commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

1°) Davanti agli uffici di conciliazione	L. 100
2°) Davanti ai Pretori	» 200
3°) Davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative	» 300
4°) Davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello	» 400
5°) Davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette	» 500
6°) Davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:	
a) se di primo grado	» 300
b) se di secondo grado o unico grado	» 400

ART. 6.

Il testo dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali, sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio: sono escluse le sentenze parziali dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna passati in cosa giudicata;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 559 del Codice di procedura penale;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice

ART. 6.

Identico.

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 Codice procedura civile;

d) *identico*;

e) *identico*;

di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti di volontaria giurisdizione soggetti a tassa graduale di bollo ai sensi degli articoli 118, n. 13, e 119, n. 11, dell'allegato A) al testo della legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei conciliatori;

lire 300 per i decreti penali passati in giudicato;

lire 1.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti di pretori;

lire 800 per le decisioni delle Giunte provinciali;

lire 1.000 per le sentenze delle giurisdizioni speciali;

lire 2.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi;

lire 3.000 per le sentenze delle Corti di appello;

lire 4.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale Supremo delle acque pubbliche, del Tribunale Supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso, all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso dalle segreterie o cancellerie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi; il rilascio della

f) *identico*;

g) *identico*;

h) *identico*;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei Conciliatori;

lire 300 per i decreti penali;

lire 800 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative;

lire 1.500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali;

lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 3.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a

prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato il cui importo sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della copia stessa.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare della riscossione, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

ART. 7.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'articolo 17 è fissata nella misura seguente:

a) 5 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 10 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 25 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 30 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia agli onorari non esonera l'iscritto al pagamento della percentuale della Cassa ».

cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del Registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

ART. 7.

Il testo dell'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, anche se non vi sia iscritto, e qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente (sull'importo della retribuzione:

a) 4 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

b) 6 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

c) 10 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

ART. 8.

I primi tre commi dell'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti:

« Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza è assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

ART. 10.

Il testo dell'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è quella derivante dalla somma dell'annualità risultante dalla tabella applicabile fra quelle allegate alla presente legge con le lettere *A, B, C*, e dell'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella *E* ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'articolo 51 ».

ART. 11.

L'articolo 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prende il numero 35 ed è sostituito dal testo seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'articolo 27, l'ammontare della pensione è integrato con l'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di reversibilità ».

L'articolo 35 della legge predetta prende il n. 36 ed è sostituito dal testo seguente:

« In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella *D* allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'articolo 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti ».

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le rimanenti somme, per la metà, sono ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti e accreditate nei rispettivi conti individuali, e, per l'altra metà, sono assegnate al fondo generale di riserva ».

ART. 13.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennità di contingenza previsto dall'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.

Soppresso.

ART. 14.

Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sopresse le parole « e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno ».

Nel quarto comma dell'articolo 56 della legge predetta è soppressa la disposizione risultante al n. 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini della imposta complementare.

ART. 15.

Il testo dell'articolo 55 della legge 9 gennaio 1952, è sostituito dal seguente:

« Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'articolo 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'articolo 25 è elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge abbia superato i 50 anni di età ».

ART. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti i contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il capo dell'Ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione ».

ART. 16.

Il terzo comma dell'articolo 58 e l'articolo 59 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono abrogati.

ART. 17.

Identico.

Identico.

Identico.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

Identico.